

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte I

I SOGGETTI

TITOLO IV. - I SETTORI E LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 25

I Settori

1. Il Settore Tecnico e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica disciplinano la propria attività con norme dell'ordinamento interno in conformità alle presenti norme organizzative ed ai principi in esse contenuti.

Art. 25 bis

Divisione Calcio Femminile

1. La Divisione Serie A Femminile Professionistica e la Divisione Serie B Femminile sono inquadrare nella F.I.G.C., esercitano le funzioni amministrative e di gestione attribuite loro dalla Federazione ed assolvono, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali nonché dei loro Regolamenti approvati dal Consiglio Federale, ai compiti ad esse demandati, ivi compresi quelli riguardanti l'organizzazione e la disciplina dell'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile di rispettiva competenza.

2. La Divisione Serie A Femminile Professionistica e la Divisione Serie B Femminile hanno sede presso la F.I.G.C. .

3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Serie A Femminile Professionistica è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da cinque componenti, tra cui un Presidente e un Vice Presidente, eletti dall'Assemblea delle società di Serie A Femminile, nel rispetto dei principi di democrazia e con le modalità stabilite dal Regolamento della Divisione.

4. L'attività di indirizzo strategico della Divisione-Serie B Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società di Serie B Femminile, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal Regolamento della Divisione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

5. I requisiti previsti per i componenti degli organi delle Divisioni, le modalità della loro elezione, la durata del mandato, nonché le attribuzioni e il funzionamento di detti organi sono disciplinati dai Regolamenti di ciascuna Divisione, approvati dal Consiglio Federale.

6. La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni nazionali di calcio femminile.

7. L'organizzazione dell'attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 25 ter

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è inquadrata nella F.I.G.C..
2. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale organizza e disciplina le competizioni calcistiche per atleti disabili, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.
3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale sono approvate dal Consiglio Federale.
4. Il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio sperimentali organizzati dalla Divisione, qualificato come tesseramento del *Dirigente anche con funzioni tecniche*, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

NORMA TRANSITORIA

ABROGATA